



Sent. n. 453/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott.	Antonio Ciaramella	Presidente
Dott.	Saverio Galasso	Consigliere, rel.
Dott.	Francesco Sucameli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80642**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti della Signora **XX**
(C.F. -----), nata a --
il -.-.---- ed ivi residente, in --, n. ---, scala -
- - int. -, rappresentata e difesa, in virtù di
procura allegata all'atto di costituzione in
giudizio, dall'Avv. Aldo Barduagni (C.F.
BRDLDA89H13H501L), del Foro di Velletri, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del
medesimo in Roma, Largo Antonio Sarti, n. 4, il quale
dichiara di voler ricevere le notifiche e
comunicazioni di cancelleria relative al presente

procedimento all'indirizzo p.e.c.

aldobarduagni@legalmail.it;

con l'intervento *ad adiuvandum* degli **Istituti Fisioterapici Ospitalieri** (C.F. 02153140583 - P.IVA 01033011006) con sede in Roma, in via Elio Chianesi, n. 53, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi - come da procura speciale allegata all'atto di costituzione in giudizio - dall'Avv. Marco Gentile (C.F. GNTMRC79B26H501X), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Roma, in via G.G. Belli, n. 96, con domicilio digitale presso la casella p.e.c. marcogentile@ordineavvocatiroma.org;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 16 settembre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Cons. Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Maria Teresa D'Urso, in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'Avv. Aldo Barduagni per la convenuta e l'Avv. Marco Gentile per l'interveniente, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 28 febbraio 2025,

ritualmente notificato all'odierna convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione il 3 marzo 2025 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la Signora **XX**, come in atti generalizzata, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di dirigente medico - intestataria del badge/matricola ----- - dipendente degli Istituti appresso indicati, per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore degli IFO - Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma (di seguito: IFO), della somma complessiva di euro 100.173,52 (centomilacentosettantatre/52), a titolo di danno diretto, - derivante da tre poste di danno: a) danno patrimoniale da assenteismo per euro 2.308,23 (duemilatrecentootto/23); b) danno patrimoniale da disservizio per euro 3.675,15 (tremilaseicentosettantacinque/15); c) danno all'immagine da assenteismo per euro 98.190,12 (novantottomilacentonovanta/12), al netto della somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) corrisposta dalla convenuta agli IFO a titolo di acconto, come meglio specificato in citazione - nonché degli interessi maturati e maturandi dalla data dell'illecito, o alla diversa somma che sarà

determinata dal Collegio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che la convenuta avrebbe cagionato, con dolo o colpa grave, alle finanze degli IFO per effetto di falsa attestazione di presenza in servizio, in relazione a 18 episodi avvenuti tra il 29.11.2018 e il 12.07.2019, in cui, previa cessione del proprio badge ad altra persona (la collega --), questa ne avrebbe effettuato la timbratura in luogo della convenuta.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. dall'acquisizione di articoli di stampa pubblicati su testate a rilevanza nazionale - che riportavano la notizia di 89 indagati agli IFO quali "furbetti del cartellino" - in data 24.5.2022 veniva aperto un fascicolo istruttorio, dal quale successivamente veniva stralciata la posizione dei singoli dipendenti con apertura di singoli fascicoli istruttori;

b. a seguito di istruttoria, la Procura veniva a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale, le cui indagini erano espletate dai Carabinieri, nei

confronti di diversi dipendenti degli IFO per l'ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato continuata e aggravata in concorso (artt. 110, 81 cpv e 640, comma II, n. 1, c.p.), in relazione ad un sistema di false timbrature e artificiose presenze in servizio, all'esito del quale era stato emanato decreto di citazione diretta a giudizio in data 26.2.2024, nei confronti di 34 imputati, con udienza di comparizione predibattimentale innanzi al Tribunale di Roma fissata per il 9.9.2024;

c. dall'istruttoria svolta con gli IFO, la Procura acquisiva:

(1) una relazione illustrativa del danno cagionato all'istituto stesso dalle condotte poste in essere da ogni singolo dipendente destinatario del decreto di citazione diretta a giudizio, relativamente alle somme erogate a fronte delle prestazioni non rese (nota n. 8486 in data 17.06.2024), successivamente integrata circa gli ulteriori costi sostenuti dall'Istituto;

(2) notizie, aggiornate ad agosto 2024, sullo stato dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei 34 dipendenti rinviati a giudizio;

d. tra i destinatari del menzionato decreto di citazione diretta a giudizio vi è l'odierna

convenuta, imputata dei reati sopra indicati, per i seguenti capi di imputazione:

(a) avere ceduto il proprio *badge* a --, facendo così attestare falsamente la propria presenza all'interno del posto di lavoro, inducendo in errore il preposto alla liquidazione dei relativi emolumenti degli IFO sulla sua effettiva presenza sul luogo di lavoro, e procurandosi un ingiusto profitto con danno all'Ospedale;

(b) avere utilizzato il *badge* di --, --, e -- attestandone falsamente la presenza all'interno del posto di lavoro, inducendo in errore il preposto alla liquidazione dei relativi emolumenti degli IFO, così procurando alle predette un ingiusto profitto con altrui danno.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione che:

3.1. In relazione alla suddetta irregolarità relativa alla propria presenza in servizio, riconducibile al comportamento dell'odierna convenuta, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato dalla medesima sia pari ad euro 100.173,52 (centomilacentosettantatre/52), a titolo di danno diretto, - derivante dalle tre poste di danno di

seguito descritte.

3.1.1 In relazione al danno patrimoniale da assenteismo per il mancato espletamento delle attività lavorative, ex art. 55 - *quinquies* d.lgs. n. 165 del 2001, gli episodi contestati alla convenuta, sono 18, all'esito degli accertamenti svolti mediante sistemi di video - sorveglianza all'uopo installati, nonché in taluni casi, utilizzo del GPS e di OCP.

In relazione a detti episodi, sulla base dei calcoli effettuati dagli IFO a seguito dei definitivi accertamenti, la somma è stata determinata in euro 2.308,23.

3.1.2 Quanto al danno patrimoniale da disservizio, la Procura ripartisce in due voci (euro 1.366,94 + euro 2.308,23) detta posta, complessivamente pari ad euro 3.675,15.

3.1.2.1 La prima voce concerne i maggiori costi di gestione, in tesi, affrontati dagli IFO per fronteggiare tale vicenda, sulla base di specifica nota degli IFO (n. 8673 datata 20.06.2024).

A tale titolo, la Procura contesta a ciascun dipendente rinviato a giudizio, quale la convenuta, una quota parte, pari ad euro 1.366,94, dell'intero costo sopportato dall'amministrazione;

3.1.2.2 La seconda voce concerne i disservizi causati

al datore di lavoro dall'assenza arbitraria dal servizio, sulla scorta della quantificazione effettuata dagli IFO, e viene equitativamente quantificata dalla Procura in misura pari al danno patrimoniale diretto da assenteismo contestato, pari ad euro 2.308,23.

3.1.3 Quanto al danno all'immagine, sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale concernente l'art. 55 - *quater* d.lgs. n. 165 del 2001 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020, la Procura lo determina equitativamente, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., in euro 98.120,12, pari a 12 mensilità dello stipendio percepito all'epoca dei fatti, oltre interessi dalla data di commissione dell'illecito.

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura evidenzia che la condotta della convenuta risulta imputabile ad una scelta consapevole e volontaria, e quindi dolosa o, quantomeno, gravemente colposa.

4. La Procura regionale della Corte dei conti presso questa Sezione, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze degli IFO, con atto ritualmente notificato nelle forme di legge, ha

invitato l'odierna convenuta a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendola, altresì, della facoltà di essere sentita personalmente.

4.1. Nel termine indicato, la persona invitata ha presentato deduzioni scritte, senza tuttavia avvalersi della facoltà di essere sentita personalmente, ma le controdeduzioni dalla stessa fornite non hanno consentito - a parere della Procura attrice - di superare gli addebiti inizialmente mossi nei suoi confronti. Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto la stessa innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore degli IFO, della somma complessiva dedotta in citazione.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice lo rinviene nelle poste di danno sopra descritte.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura regionale ritiene che sussista nesso di causalità tra l'evento pregiudizievole del danno all'erario contestato e la

condotta antigiuridica posta in essere dalla convenuta, consistita nella falsa attestazione della propria presenza in servizio, con la compartecipazione di altro soggetto.

7. La convenuta si è costituita in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Aldo Barduagni, del Foro di Velletri, il quale ha depositato in atti, in data 25 luglio 2025, una comparsa di costituzione e risposta recante la data del 24 luglio 2025.

7.1 La difesa, in punto di fatto:

a. ha fatto presente che il procedimento penale è ancora in corso e che la convenuta ha fatto richiesta di messa alla prova;

b. ha allegato il provvedimento di licenziamento irrogato alla convenuta in esito al procedimento disciplinare.

7.2 In punto di diritto, formula le seguenti censure:

I. nullità della citazione per vizio nell'individuazione e quantificazione del danno, a seguito della riquantificazione del danno in esito alle deduzioni della convenuta;

II. in via pregiudiziale, improcedibilità dell'azione per danno all'immagine per carenza dei

presupposti di legge, poiché occorrerebbe una previa sentenza irrevocabile di condanna;

III. nel merito, totale infondatezza della domanda, per insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito erariale, e in dettaglio:

III.1 mancata prova della condotta illecita e sull'insussistenza del danno patrimoniale da assenteismo, atteso che, da un lato, la timbratura del *badge* da parte di terzi non equivarrebbe ad effettiva assenza dal servizio e, dall'altro, i registri operatori attesterebbero la presenza della convenuta in alcune delle date contestate e non sarebbe stato correttamente valutato il regime della presenza dei dirigenti medici;

III.2 carenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, attesi i precedenti di servizio della convenuta;

III.3 mancanza di prova del danno da disservizio e del danno all'immagine, essendo la tesi attorea basata su mere presunzioni e su articoli di stampa pubblicati nel corso delle indagini preliminari, mentre la quantificazione del danno all'immagine sarebbe arbitraria.

7.3 In conclusione, chiede:

I. in via preliminare, di dichiarare la nullità

dell'atto di citazione;

II. in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine;

III. nel merito e in via principale, di rigettare integralmente tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto;

IV. in via subordinata, di ridurre la pretesa risarcitoria in misura corrispondente alla reale entità del danno eventualmente provato, tenendo conto della regolare esecuzione della prestazione lavorativa per la maggior parte delle ore di servizio, dell'assenza di prova del danno da disservizio e del danno all'immagine, del comportamento processuale della convenuta e della somma di euro 4.000,00 già versata all'Amministrazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

8. Con atto di intervento *ad adiuvandum*, depositato in data 25 luglio 2025, ritualmente notificato alla Procura e alla convenuta in data 24 luglio 2025, si sono costituiti in giudizio gli IFO, chiedendo, in qualità di soggetti danneggiati, l'accoglimento della domanda attorea.

Tra l'altro, in punto di fatto hanno rappresentato che la convenuta, in sede penale, ha formulato istanza di messa alla prova ai sensi del c.p.p. e ha restituito euro 5.664,82 a titolo di risarcimento.

9. In data 2 settembre 2025, la Procura regionale ha depositato "requisitoria orale" con cui, replicando alle argomentazioni della difesa ed opponendosi alle avverse richieste istruttorie, ha ribadito le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione.

10. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia la rappresentante della Procura attrice che i difensori della convenuta e dell'interveniente si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti della Signora

XX, come in epigrafe generalizzata, nella sua qualità di dirigente medico - intestataria del *badge*/matricola ----- - dipendente degli IFO, all'epoca dei fatti, in relazione ad una ipotesi di danno erariale che la convenuta avrebbe cagionato, con dolo o colpa grave, alle finanze degli IFO per effetto di falsa attestazione di presenza in servizio, in relazione a 18 episodi avvenuti tra il 29.11.2018 e il 12.07.2019, in cui, previa cessione del proprio *badge* ad altra persona (la collega --), questa ne avrebbe effettuato la timbratura, in luogo della convenuta.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierna convenuta venga condannata al pagamento, in favore degli IFO, della somma complessiva di euro 100.173,52 (centomilacentosettantatre/52), a titolo di danno diretto, - derivante da tre poste di danno: a) danno patrimoniale da assenteismo per euro 2.308,23 (duemilatrecentootto/23); b) danno patrimoniale da disservizio per euro 3.675,15 (tremilaseicentosettantacinque/15); c) danno all'immagine da assenteismo per euro 98.190,12 (novantottomilacentonovanta/12), al netto della

somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) corrisposta dalla convenuta all'IFO a titolo di acconto, nonché degli interessi maturati e maturandi dalla data dell'illecito, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un

orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. In via pregiudiziale, deve disattendersi l'eccezione, formulata dalla difesa della convenuta, di improcedibilità dell'azione per danno all'immagine in ragione della pretesa carenza del presupposto della sentenza irrevocabile di condanna in sede penale.

Al riguardo è sufficiente richiamare quanto affermato da questa Sezione (per tutte, 4.7.2025, n. 323; 7.7.2025, n. 324), in fattispecie del tutto analoghe, in ordine all'insussistenza di una pregiudiziale penale in relazione al regime speciale di cui all'art. 55-quater d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale

n. 61/2020.

5. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, ancora formulata dalla difesa della convenuta, di nullità della citazione per vizio nell'individuazione e quantificazione del danno, a seguito della riquantificazione del danno stesso, operata nell'atto di citazione, a seguito delle deduzioni della convenuta.

Detta eccezione, peraltro genericamente formulata, deve ritenersi infondata, in quanto tale fattispecie non rientra nell'(unica) ipotesi, disciplinata dall'art. 87 c.g.c., di nullità dell'atto di citazione per diversità dall'invito a dedurre.

Al riguardo, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento, secondo cui *"La formulazione letterale della norma conforta la ricostruzione esegetica che esclude dal novero degli "elementi essenziali" del fatto (nella comparazione tra invito e citazione), la quantificazione del danno, sicché appare perfettamente compatibile anche con il sistema vigente, la variazione meramente quantitativa contenuta nell'atto di citazione >> (così Corte conti, Sez. II, n. 293/2019) "* (cfr. Cdc, sez. II app., 12.5.2023, n. 129, ed ivi riferimenti

giurisprudenziali; sez. giur. Lazio, 11.11.2021, n. 832).

6. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subito dagli IFO in relazione ai fatti esposti, ammonti, secondo un calcolo illustrato nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 100.173,52 (centomilacentosettantatre/52), a titolo di danno diretto, - derivante da tre poste di danno: a) danno patrimoniale da assenteismo per euro 2.308,23 (duemilatrecentootto/23); b) danno patrimoniale da disservizio per euro 3.675,15 (tremilaseicentosettantacinque/15); c) danno all'immagine da assenteismo per euro 98.190,12 (novantottomilacentonovanta/12), al netto della somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) corrisposta dalla convenuta agli IFO a titolo di acconto, ed è stato determinato - secondo la prospettazione attorea

- dalla falsa attestazione della presenza in servizio della convenuta in relazione a 18 episodi avvenuti tra il 29.11.2018 e il 12.07.2019, in cui, previa cessione del proprio *badge* ad altra persona (la collega --), questa ne avrebbe effettuato la timbratura, in luogo della convenuta.

Per completezza espositiva, mette conto precisare che in questa sede, diversamente dalla sede penale, non è contestato alla convenuta il concorso nelle false attestazioni di presenza ascritto a tre colleghe, tra cui --, né quest'ultima è stata convenuta in questa sede quale concorrente con l'odierna convenuta nella causazione del danno erariale oggetto del presente giudizio.

6.1 Alla stregua delle risultanze documentali in atti (accertamenti svolti dai Carabinieri nell'ambito del procedimento penale mediante i sistemi di videosorveglianza, GPS installato dell'automobile in uso alla convenuta e OCP), è acclarato che la convenuta abbia attestato la propria falsa presenza in servizio mediante la cessione del proprio *badge* ad un soggetto concorrente (la collega --) in tutti gli episodi riportati nell'atto di citazione (pagg. 7-18).

6.2 In merito alla quantificazione del complessivo

danno, il Collegio ritiene di aderire parzialmente alla prospettazione attorea.

6.2.1 Quanto al danno da assenteismo - la cui morfologia non è unitaria, dovendosi distinguere l'assenza totale dall'assenza parziale -, occorre rilevare che, dalla documentazione processuale, emerge che vi è sempre prova della falsa attestazione della presenza in servizio, ma non vi è sempre prova della esatta durata delle assenze dal servizio della convenuta.

6.2.1.1 Infatti:

a. per oggettivi limiti dell'attività investigativa in sede penale, le videoriprese non sono state sempre integrate, per la convenuta, con il pedinamento o altre attività investigative (cfr. Cdc, sez. giur. Campania, n. 251/2024 *"la prova fotografica della mera uscita non può essere ritenuta sufficiente, atteso che sarebbe stato necessario affiancare altre attività d'indagine come il pedinamento,, per poter avere contezza dell'effettiva attività svolta"*); infatti, la localizzazione tramite GPS e/o pedinamento non è stata utilizzata in tutti i casi contestati, ma solo in relazione a 4 episodi (29.5.2019; 31.5.2019; 8.7.2019;12.7.2019);

b. ne è prova la circostanza che la stessa Procura,

sulla base dei riscontri sulla presenza della convenuta effettuati in base ai registri di sala operatoria, ha ridotto l'importo del danno contestato in relazione a 6 episodi (riportati nelle pagg. 26-27 dell'atto di citazione), in cui, comunque, la convenuta aveva attestato falsamente la propria presenza in servizio, omettendo di timbrare personalmente con il *badge* il proprio ingresso o l'uscita.

6.2.1.2 Ciò posto, in dettaglio:

a. per alcuni episodi (6.2.2019; 20.3.2019; 28.3.2019; 18.4.2019, 29.5.2019; 31.5.2019; 8.7.2019), non avendo la convenuta effettuato personalmente nella giornata la timbratura né in entrata né in uscita, e non essendovi prova *aliunde* della presenza in servizio della medesima, deve ritenersi che l'assenza sia stata totale.

La conclusione è corroborata dalla circostanza che in 3 di tali episodi (29.5.2019, 31.5.2019, 8.7.2019) l'effettiva assenza è provata anche dalle rilevazioni tramite OCP e GPS effettuate dagli organi investigativi;

b. per i 6 episodi sopra menzionati (al precedente paragrafo 6.2.1.1, lett. b), la Procura ha riconosciuto la presenza in servizio, totale ovvero

parziale, della convenuta, riducendo, condivisibilmente, l'importo del danno contestato; c. per gli episodi rimanenti (29.11.2018, 3.4.2019, 11.4.2019, 22.6.2019, 6.6.2019), avendo la convenuta timbrato personalmente solo l'uscita o solo l'entrata, sussiste incertezza sull'entità del danno.

6.2.2 In conclusione, il danno subito dall'Amministrazione a tale titolo corrisponde a quanto richiesto dalla Procura, ed è pari ad euro 2.308,23.

6.3 Quanto al danno da disservizio:

a. in ordine alla prima voce, concernente i maggiori costi di gestione, in tesi, affrontati dagli IFO, il Collegio ritiene, alla stregua della giurisprudenza specifica della Sezione in fattispecie analoghe, di determinarlo, per la singola convenuta, in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., tenuto conto del numero di episodi contestati alla convenuta e della compartecipazione di altri soggetti - nell'ambito del più ampio contesto, oggetto di procedimento penale - alla causazione del danno medesimo. Pertanto, si ritiene di liquidarlo in euro 3.000,00 (tremila/00), in analogia con quanto stabilito da questa Sezione in relazione a collega della odierna convenuta, cui sono stati contestati un numero minore di episodi

(sentenza n. 403/2025);

b. quanto alla seconda voce, concernente i disservizi causati al datore di lavoro, il Collegio ritiene non provata tale posta, siccome già ritenuto in casi analoghi (sentenze nn. 323/2025, 324/2025, 371/2025, 400/2025, 403/2025 di questa Sezione).

6.4 Quanto al danno all'immagine, *sub specie* del regime speciale di cui all'art. 55 - *quinquies* d.lgs n. 165 del 2001, questo sussiste, conformemente a quanto ritenuto da questa Sezione in casi analoghi (sentenze nn. 323/2025 e 324/2025, citate), essendone stati dimostrati dall'attore pubblico i presupposti: sia la gravità della condotta - derivante dalla reiterazione della condotta illecita - sia dal *clamor fori*, dimostrato dalle notizie di stampa riportate in atti dalla Procura erariale.

Circa il *quantum*, peraltro, il Collegio ritiene (cfr. sentenza n. 403/2025 cit.) di determinarlo, per la singola convenuta, in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., in parziale difformità dalla richiesta attorea, in misura pari al danno da assenteismo imputabile alla sola convenuta, e quindi in euro 2.308,23 (duemilatrecentootto,23).

6.5 Ne deriva che il danno complessivo patito dall'Amministrazione danneggiata, in ragione della

sommatoria delle tre poste dedotte in citazione,
ammonta ad euro 7.616,46
(settemilaseicentosedici,46).

7. Quanto all'individuazione dell'amministrazione danneggiata, questa è da individuarsi nell'IFO, quale ente datore di lavoro della convenuta.

8. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che la convenuta era, all'epoca di fatti, dipendente degli IFO. Di talché, sussisteva all'epoca dei fatti, il rapporto di servizio *sub specie* di rapporto di impiego pubblico, a tempo indeterminato.

9. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento (doloso) dell'odierna convenuta.

Deve convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione deve essere chiamata a rispondere l'odierna convenuta, che ha attestato la propria falsa presenza in servizio, mediante cessione del proprio *badge* ad altra persona.

9.1 In tal senso depone la documentazione istruttoria acquisita al fascicolo. In particolare, le video-

riprese testimoniano che effettivamente vi è stata la cessione del *badge* alla compartecipe, che lo ha impiegato per la timbratura in luogo della convenuta, unica legittimata ad effettuare detta timbratura.

9.2 Ne consegue che risulta *per tabulas* che il comportamento della convenuta ha causato il contestato danno erariale (sia pure con il concorso di altra compartecipe).

9.3 Quanto ai soggetti responsabili, deve, considerarsi che, vertendosi in un'ipotesi dolosa, non rileva in questa sede il concorso di altro soggetto (intrinsecamente necessario nell'ipotesi di utilizzo del proprio *badge* da parte di terzi), sicché la responsabilità può essere integralmente ascritta alla convenuta.

Ne deriva che il danno complessivo da porsi a carico della convenuta, in ragione della sommatoria delle tre poste dedotte in citazione, come sopra rideterminate, sia pari all'intero danno patito dall'amministrazione e, quindi, ammonta ad euro 7.616,46 (settemilaseicentosedici,46).

Deve, poi, considerarsi che la convenuta ha già corrisposto all'amministrazione la somma complessiva di euro 5.664,82, che devono essere, quindi, integralmente detratti ai fini della condanna.

Sicché in definitiva il danno da porsi a carico della convenuta ammonta ad euro 1.951,64 (millenovecentocinquantuno,64) (pari alla differenza tra euro 7.616,46 ed euro 5.664,82).

10. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene che il comportamento dell'odierna convenuta in relazione ai fatti esposti sia stato senz'altro connotato da dolo, avendo palesemente ceduto reiteratamente il proprio *badge* alla concorrente, affinché questa effettuasse la timbratura in sua vece.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo (cfr. sentenze della sezione citate), richiesto dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, e 21 d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020 e s.m.i. ai fini della sussistenza della responsabilità contabile dell'odierno convenuto.

11. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso

di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta, e che pertanto l'odierna convenuta vada condannata al pagamento, in favore degli IFO, della somma complessiva di 1.951,64 (millenovecentocinquantuno,64), in conseguenza di quanto già risarcito dalla convenuta all'amministrazione danneggiata, comprensivi di rivalutazione monetaria, conformemente alla giurisprudenza citata di questa Sezione.

12. Alla somma da porre a carico della convenuta, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

13. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dagli IFO, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015,*

n. 124" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

14. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per la stessa del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80642** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 28 febbraio 2025, ritualmente notificato alla convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto condanna la Signora **XX** (C.F.

-----), come in epigrafe generalizzata, al

pagamento, in favore degli IFO, della somma complessiva di euro 1.951,64 (millenovecentocinquantuno,64), comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*. Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dagli IFO, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L). Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 16 e 25 settembre 2025.

L'estensore

Il Presidente

Saverio Galasso

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 20 ottobre 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **434,64 (quattrocentotrentaquattro/64)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente